

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
IL PRESIDENTE

Prot. 1027
24 LUG. 2015

Oggetto: Disposizioni organizzative relative al deposito ed alla trattazione degli affari urgenti in periodo feriale

- **visto** il provvedimento del Presidente del Tribunale dell'11 maggio 2015 contenente disposizioni in materia di svolgimento del periodo feriale per l'anno 2015 e quello ivi richiamato del 10 luglio 2004 il quale dispone che alle eventuali iniziative o attività urgenti da compiersi nel periodo compreso tra il 27 luglio e il 2 settembre provvedono, secondo le rispettive competenze funzionali, il collegio e i giudici della sezione fallimentare del turno feriale, sostituendosi per i singoli atti al giudice naturale individuato secondo i criteri ordinari;
- **constatato** che nel periodo feriale i servizi di cancelleria subiscono notevole contrazione e che, quindi, appare opportuno adottare provvedimenti diretti a garantire la regolare e tempestiva ricezione di tutte le istanze (sia in forma cartacea, sia in forma telematica) pervenute ed, in particolare, la tempestiva trattazione di tutte quelle che necessitano per comprovate ed obiettive ragioni di essere trattate con urgenza;
- **ritenuto** che la valutazione in ordine all'effettiva sussistenza di motivi d'urgenza non può che essere rimessa ai magistrati in turno feriale e che, pertanto, occorre limitare quanto più possibile il deposito di atti differibili;
- **salva** ogni diversa disposizione eventualmente impartita dai singoli giudici delegati con riferimento alla gestione del proprio ruolo in periodo feriale;

INVITA

I curatori, i commissari giudiziali, i liquidatori, i commissari liquidatori e i commissari straordinari a depositare nel periodo compreso tra il 27 luglio e il 2 settembre

ESCLUSIVAMENTE LE ISTANZE E GLI ATTI INDIFFERIBILI ED URGENTI

- **al fine** di consentire una migliore organizzazione del lavoro e garantire il tempestivo esame degli atti urgenti;
- **visti** gli artt. 11, 34 e art. 35 del decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 e rilevato che nei modelli degli atti depositabili telematicamente dai soggetti abilitati esterni (professionisti ed avvocati) è prevista la possibilità di segnalare in via telematica l'"urgenza"

DISPONE

- che i professionisti che debbano procedere al deposito di atti, istanze e documenti per cui si ritiene necessario l'esame nel periodo feriale:

- A) riportino nell'intestazione dell'atto (anche nell'ipotesi di deposito telematico) la dicitura "**Atto urgente**";
- B) indichino espressamente le ragioni d'urgenza;
- C) utilizzino l'apposita funzione di segnalazione dell'urgenza messa a disposizione dai più comuni redattori;

D) segnalino espressamente alla cancelleria l'avvenuto deposito dell'atto urgenze ed indifferibile;

DISPONE

- che la cancelleria presenti al Presidente della Sezione (o al giudice di turno che ne assume le funzioni) i soli atti:
 - a) relativi a procedimenti assegnati a magistrati NON IN SERVIZIO al momento dell'accettazione dell'atto;
 - b) pervenuti telematicamente e che contengano la segnalazione di "urgenza" quale informazione strutturata;
 - c) pervenuti telematicamente che, pur non contenenti la segnalazione di "urgenza" quale informazione strutturata, riportino nel documento in formato PDF la stampigliatura "Atto urgente" o similare;
 - d) eventualmente pervenuti in forma cartacea che riportino la stampigliatura "Atto urgente" o similare;
 - e) comunque pervenuti che siano stati segnalati come urgenti;

- i restanti atti verranno posti in visione al giudice delegato assegnatario del procedimento secondo le modalità ordinarie.

Si invitano tutti i professionisti a segnalare l'avvenuto deposito per i quali e' richiesto un provvedimento urgente

- constatato che i programmi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia non consentono una agevole trattazione per via telematica degli atti urgenti relativi a procedimenti non assegnati al giudice di turno

-

DISPONE

che la cancelleria provveda a riprodurre a stampa gli atti e le istanze urgenti da presentare al Presidente di sezione (o al giudice di turno che ne assume le funzioni);

Rimangono in vigore le modalità organizzative concordate con i singoli magistrati per la presentazione delle istanze pervenute telematicamente, precisandosi, tuttavia, che, **qualora l'istanza sia presentata al Presidente f.f. nel periodo feriale NON DOVRA' comunque essere messa in visione al magistrato per via telematica.**

Il presente provvedimento sarà affisso all'esterno di ogni aula d'udienza della sezione fallimentare e delle porte delle cancellerie sino al 2 settembre 2015 nonché pubblicato sul sito del Tribunale.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Presidente ed al Direttore amministrativo del Tribunale per opportuna conoscenza nonché ai Consigli degli Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili con invito a volerne dare la massima diffusione ai rispettivi iscritti.

Roma, 24.7.2015

IL PRESIDENTE
Il Presidente della Sezione
Giovanna Russo
Dott.ssa Giovanna Russo